



# COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

Provincia di Vicenza

## CONSIGLIO COMUNALE

### Verbale di deliberazione n. 8

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria - Seduta Pubblica

**OGGETTO: ANNO 2017 - CONFERMA ALIQUOTE IMU**

L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di Marzo alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
MAGNABOSCO DINO	X		CASAROTTO GINO	X	
CRACCO ANNA	X		BOSCARDIN MARCO	X	
VALENTE STEFANO	X		ZANUSO ALBERTO	X	
SINICO ROBERTA	X		FRACASSO LAURA	X	
MARASCHIN SERGIO	X		PELLIZZARO PIETRO	X	
PIVOTTO MATTEO		X	PIETROBON LUISA ROBERTA	X	
CLERICI MARIANNA	X				

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale Bonsanto dott. Costanzo.

Il Sindaco Dino Magnabosco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente propone quali scrutatori i Sig.: CLERICI MARIANNA, FRACASSO LAURA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) così come modificato dal decreto legge n. 16 del 06.03.2014, convertito in legge 02.05.2014, n. 68, ha previsto al comma 639 l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (**IUC**), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**TENUTO CONTO** inoltre di quanto stabilito:

-) dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228,

-) dal decreto legge n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,

-) dal decreto legge n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85,

-) dal decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,

-) dal decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5;

-) dal decreto legge n. 16 del 06.03.2014, convertito in legge 02.05.2014, n. 68;

**TENUTO CONTO** altresì, del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 16.07.2014;

Preso atto che il comma 42 dell'articolo 1 della legge 232 del 11.12.2016 ha ulteriormente prorogato per il 2017 la sospensione degli aumenti delle aliquote e delle tariffe in precedenza disposta dal comma 26 della legge finanziaria 2016 n. 208 del 28.12.2016 e che pertanto si provvede a confermare le stesse aliquote imu attualmente vigenti confermate da ultimo con la delibera di C.C. n. 17 del 18.03.2016;

-) che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27.04.2015, sono state determinate le sottoelencate aliquote dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2015, successivamente confermate per l'anno 2016, con la delibera di Consiglio comunale n. 17 del 18.03.2016, e precisamente:

Descrizione immobili	Aliquote per mille	Detrazione in €	Note
Abitazione principale e relative pertinenze <b><u>escluse categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze</u></b>	Esente articolo 13 decreto legge 201/2011	0,00	<b>Esente</b> per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali

			indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
Abitazione principale e relative pertinenze in categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze	4 per mille	€ 200,00	<p>Detrazione per abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Detrazione per abitazione principale rapportata al periodo nell'anno durante il quale si protrae tale destinazione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata e/o utilizzata .</p>
Immobili di categoria catastale D escluso D/10	9,3 per mille	€ 0,00	di cui gettito a favore dello Stato pari al 7,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Esenti	€ 0,00	Fabbricati rurali strumentali non soggetti al tributo Imu – comma 708 della legge 27.12.2013, n. 147
Terreni agricoli <b>non</b> posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2015, n. 34.	7,6 per mille	€ 0,00	Per i terreni agricoli soggetti a tassazione il comma 10 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2016 n. 208 del 28,12,2015 intervenendo sul comma 5 dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011 <b>stabilisce il moltiplicatore 135</b> per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni abolendo la riduzione a 75, prevista dal comma 707 della legge di stabilità 2014.
Terreni agricoli <b>posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2015, n. 34.</b>	<b>esenti</b>	€ 0,00	Con l'articolo 1, comma 13 della legge finanziaria 2016 n. 208 del 28.12.2016 è stata introdotta l'esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2015, n. 34.
Aree edificabili	9,3 per mille	€ 0,00	
Per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra indicati	9,3 per mille	€ 0,00	

-) che con la deliberazione del Consiglio Comunale **assunta in precedenza** nella odierna seduta,

sono state confermate le aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2017 e dato atto ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1, della legge n. 147/2013, che l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile come dimostrato dal prospetto sotto riportato;

Descrizione immobile	Aliquota Imu	Aliquota Tasi	Totale	Aliquota massima consentita
Abitazioni principale e relative pertinenze <b>escluse</b> A/1-A/8 e A/9	0,00	<b>0,00 comma 14 dell'art. 1 della legge 208/2016</b>	0,00	0,00
Abitazioni principale e relative pertinenze <b>in categoria catastale</b> A/1-A/8 e A/9	4,00	1,9	5,9	6,00 (4+2)
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti co.708 legge 147/2013	1,00 co. 678 legge 147/2013	1,00	1,00
Fabbricati D escluso D10	9,30	1,3	10,60	10,60
Terreni agricoli	7,60	Esclusi dalla tasi	7,60 7,60	10,60
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.03.2004, n. 99 iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione Comma 13 – articolo 1 legge 208 del 28.12.2015	Esenti	Esclusi dalla tasi	0,00	0,00
Aree edificabili	9,30	1,3	10,60	10,60
Per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra indicati	9,30	1,3	10,60	10,60

-) che il comma 17 dispone l'incremento del fondo di solidarietà 2016 per ristorare completamente i comuni delle modifiche introdotte dalla legge 208/2015 in tema di esenzione tasi per l'abitazione principale e delle modifiche all'imponibilità IMU dei terreni agricoli;

Considerato:

-) che il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23.12.2000, n. 388 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

-) che l'art. 1 comma 169 della legge 296/06 (Finanziaria 2007) in attuazione del quale gli enti

locali devono deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

-) che ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione di imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retro agiscono al primo gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

-) che ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

-) che con nota del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. 4033 in data 28/02/ 2014, è stata resa nota la procedura, a decorrere dal 03/03/2014, di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

Preso atto altresì che l'art. 3, comma 1), lett. o), del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012 a modifica dell'articolo 239 del Testo Unico 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima il parere anche sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali, in relazione alle quali esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza, e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei parametri sono suggerite all'organo consigliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo Consigliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione; e che l'organo di Revisione ha espresso il proprio parere favorevole agli atti;

Preso atto che l'art. 1 comma 454 della L. n. 232 dell'11.12.2016 ha differito al 28.2.2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e pluriennale degli enti locali relativo al triennio 2017-2019 e che tale termine è stato successivamente prorogato **al 31 marzo 2017** con l'art. 5 comma 11 del decreto legge 30.12.2016, n. 244;

Vista la legge finanziaria per l'anno 2017 n. 232 del 11.12.2016

**VISTO:**

- ) la legge n. 201/2011 e ss.mm.ii.;
- ) la legge n. 147/2013;
- ) il decreto legge n. 16/2014;

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed acquisiti, ai sensi dell'art. 49, i pareri:

- tecnico del capo area Economico Finanziaria;
- di regolarità contabile del capo area Economico – Finanziaria;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

**DELIBERA**

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di confermare, per l'anno 2017, per l'Imu, le seguenti aliquote e detrazioni:

Descrizione immobili	Aliquote per mille	Detrazione in €	Note
Abitazione principale e relative pertinenze <b><u>escluse categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze</u></b>	Esente articolo 13 decreto legge 201/2011	0,00	<b>Esente</b> per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
Abitazione principale e relative pertinenze in categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze	4 per mille	€ 200,00	Detrazione per abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  Detrazione per abitazione principale rapportata al periodo nell'anno durante il quale si protrae tale destinazione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata e/o utilizzata .

Immobili di categoria catastale D escluso D/10	9,3 per mille	€ 0,00	di cui gettito a favore dello Stato pari al 7,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Esenti	€ 0,00	Fabbricati rurali strumentali non soggetti al tributo Imu – comma 708 della legge 27.12.2013, n. 147
Terreni agricoli <b>non</b> posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2015, n. 34.	7,6 per mille	€ 0,00	Per i terreni agricoli soggetti a tassazione il comma 10 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2016 n. 208 del 28,12,2015 intervenendo sul comma 5 dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011 <b>stabilisce il moltiplicatore 135</b> per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni abolendo la riduzione a 75, prevista dal comma 707 della legge di stabilità 2014.
Terreni agricoli <b>posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2015, n. 34.</b>	<b>esenti</b>	€ 0,00	Con l'articolo 1, comma 13 della legge finanziaria 2016 n. 208 del 28.12.2016 è stata introdotta l'esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2015, n. 34.
Aree edificabili	9,3 per mille	€ 0,00	
Per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra indicati	9,3 per mille	€ 0,00	

3) di dare atto che le aliquote così determinate rispettano il dettato normativo di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1, della legge n. 147/2013, secondo il quale l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile come dimostrato dal prospetto sotto riportato;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), entro il termine del **14 ottobre 2016** così come previsto dal **comma 10 lettera e) e dal comma 14 lettera e) della legge finanziaria 2016, n. 208 del 28.12.2016;**

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.

**OGGETTO: ANNO 2017 - CONFERMA ALIQUOTE IMU**

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto**

**Il Sindaco**

**Dino Magnabosco**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Il Segretario Comunale**

**Bonsanto dott. Costanzo**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)